

se la conservazione raggiunge il 60% ma non superi il 70%, e che è invece dello 0.20% se la conservazione stessa risulta almeno pari al 70%.

...

Le norme in vigore dispongono che, per poter usufruire del primo assegno previsto dall'art. 9, il collaboratore deve essere iscritto nell'Albo con almeno 5 anni di anzianità e per poter usufruire del secondo e maggiore, deve esservi iscritto da almeno 10 anni.

Poiché per essere iscritto nell'albo occorre che il collaboratore sia letterato da non meno di 3 anni e che almeno per 3 anni abbia coperti i suoi impegni, gli assegni vengono così ad essere corrisposti dopo non meno di 8 e di 13 anni di lavoro.

Si è chiesto che tali termini vengano alquanto abbreviati, nel senso che i primi tre anni di appartenenza all'Istituto siano considerati utili agli effetti dell'anzianità per la corrispondenza dell'assegno.

Da un sondaggio fatto risulta che l'accoglimento di questa richiesta porterebbe per l'Istituto un maggior onere di circa L. 100.000 annue, venendo così pressoché a raddoppiare